

LUIGI COSTATO*

Aspetti giuridici e prospettive

I. PREMESSA QUASI STORICA

Il contoterzismo – inteso nel senso dell’attività di lavorazione dei campi, e di altri servizi resi per la coltivazione, la raccolta e la prima lavorazione dei prodotti agricoli – è apparso sulla scena delle campagne ben prima della meccanizzazione, anche se in forme molto diverse dalle attuali: infatti, quanto meno nel Medio Evo l’obbligo di compiere alcune attività a favore del *dominus* da parte di soggetti anche liberi, quali il trasporto di prodotti del fondo signorile, l’aratura, la sarchiatura rappresenta una specie di precursore del contoterzismo odierno, ma solo sotto il profilo materiale, e non sotto quello giuridico, perché le prestazioni a favore del fondo signorile rientravano fra gli obblighi del concessionario e non erano retribuite, se non nel limitato senso che nel “prezzo” della concessione erano inclusi anche questi doveri.

Con l’avvento delle trebbie meccaniche e della macchina a vapore, il contoterzismo moderno prese piede e si andò sempre più affermando con il moltiplicarsi delle macchine al servizio dell’agricoltura; già alla fine dell’Ottocento esistevano mietitrebbie a cavalli in Canada e negli Stati Uniti d’America, che venivano noleggiate con o senza cavalli dagli agricoltori, ma il fenomeno ha avuto un maggiore sviluppo, anche se in tempi successivi, in Europa, dove le dimensioni fondiarie delle imprese agricole erano, come lo sono ancora, in particolare in Italia, esigue.

Il contoterzista, detto spesso gergalmente “industriale”, è stato sempre considerato, e a ragione, un imprenditore non agricolo, poiché lo scopo della sua attività non era quella di condurre uno o più terreni, ma di fornire servizi al

* Università degli Studi di Ferrara

conduttore di fondi agricoli, sostituendosi a lui grazie ad attrezzature che non potevano entrare nella dotazione dell'azienda agricola, in conseguenza delle sue modeste dimensioni, e che dal terzista venivano, come vengono ancora, utilizzate in svariati fondi per garantirsi un ammortamento ragionevole.

Molteplici sono e sono state le attività svolte dal terzista: oltre alla trebbiatura, oggi divenuta mietitrebbiatura, si possono ricordare altri lavori sul campo come l'aratura, la semina, la concimazione, il diserbo, l'estirpazione delle barbabietole da zucchero, i trasporti in azienda e dall'azienda alle imprese di trasformazione, ecc., ma accanto a queste, si devono segnalare anche le attività di trasformazione *in loco* quali la pressatura dei grappoli d'uva, la formazione di assi o di legna da ardere dagli alberi tagliati, la sgranatura delle pannocchie di mais – oggi pratica abbandonata, come alcune legate alla prima lavorazione della canapa – la macina dei chicchi e via dicendo.

Oggi, tuttavia, sembra che la situazione stia mutando, in particolare a seguito dell'emergere di progressivi ampliamenti dell'attività riconosciuta agricola dal legislatore.

2. IL PRIMO PASSO VERSO LA FORNITURA DI SERVIZI: DALL'AGRITURISMO AL TURISMO RURALE

Ancora le dimensioni fondiarie caratteristiche, in particolare, del nostro paese, con appezzamenti generalmente piccoli al servizio dell'impresa, ha spinto, assieme ancora una volta allo sviluppo tecnologico, il legislatore a modificare atteggiamento a proposito del contenuto dell'attività imprenditoriale agricola: con operazioni successive, iniziate nel 1985, si è riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo a soggetti allevatori di piante o animali un tempo considerati estranei dall'agricoltura – come i funghi, i pesci, i cani e, entro certi limiti, tutti gli animali non “bestiame” nel significato da sempre attribuito dalla Corte di Cassazione – o a imprenditori agricoli che affiancassero alla loro attività “principale” quella detta di “agriturismo”.

Questo passo – opportuno per ragioni economiche evidenti anche perché fortemente collegato alle caratteristiche del territorio nazionale, che consente di svolgere attività agrituristiche vicino a città d'arte, a parchi naturali, a luoghi di vacanze montane e marine – aveva un significato maggiore di quanto forse il legislatore poteva sul momento considerare: infatti, con l'ingresso dell'agriturismo nell'attività agricola si è modificato profondamente il tipo di attività svolto dall'imprenditore agricolo, che da produttore essenzialmente di beni è stato, *ex lege*, riconosciuto anche erogatore di servizi.

Inizialmente questi servizi erano collegati, appunto, all'attività agrituristica, ma progressivamente si è presa coscienza che altre e significative potevano essere le attività svolte in questo senso dall'agricoltore, sino a giungere alla nuova versione dell'art. 2135 c.c. dettata dal d. lgs. n. 228 del 2001. A questo punto l'allargamento delle attività riconosciute agricole ai sensi del codice civile è stato talmente ampio da indurre una parte degli specialisti in diritto commerciale a giudicare superata la distinzione di quella agricola dall'impresa appunto commerciale. Non è certo questa la sede per esporre gli argomenti pro e contro la tesi sopra esposta; basti, ai nostri fini, notare che il legislatore ha mantenuto la distinzione, che non è priva di effetti giuridici e pratici, quale, ad esempio, quello di conservare l'esclusione dell'agricoltore che intraprende dalle procedure concorsuali, fatto che in ogni caso non inciderebbe sulla natura agricola della sua attività, che si qualifica per essere fondamentalmente dedicata all'allevamento di esseri viventi, animali o vegetali, e a sfruttarne capacità di accrescimento e di produzione.

Tuttavia, non si può neppure trascurare un orientamento che emerge sia dal diritto comunitario che dal diritto interno: il trapasso dall'agriturismo al turismo rurale, come si è passati dal sostegno allo sviluppo dell'azienda agraria allo "sviluppo rurale", locuzione apparentemente sinonima, ma che, al contrario, significa, in concreto, il "superamento" della tutela dell'agricoltura produzione per fornire appoggio allo sviluppo del territorio nel quale si trovano anche aziende agricole. L'«asse III», previsto dal reg. 1698/2005, è rubricato, significativamente, "qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"; ciò significa certamente non l'abbandono al loro destino degli agricoltori, ma un sostegno a chi fra essi voglia uscire in tutto o in parte dal settore primario.

D'altra parte la nuova legge sull'agriturismo del 20 febbraio 2006, n. 96, si orienta verso una concezione "espansiva" dell'agricoltura e dell'applicabilità dello statuto dell'imprenditore agricolo a soggetti svolgenti molteplici attività un tempo ritenute non agricole.

Una prima osservazione può, comunque, essere fatta, rilevando come l'art. 1 della legge n. 96 punti, oltre che sull'agriturismo propriamente detto, sul recupero del patrimonio edilizio rurale, riprendendo un'ispirazione già presente nei decreti d'orientamento, sul mantenimento delle peculiarità paesaggistiche, care da qualche tempo al diritto agrario della CE, sul sostegno e incentivazione delle produzioni tipiche, si fregino esse di denominazioni protette comunitarie, o siano invece semplicemente collegate a tradizioni culinarie per le quali il riconoscimento manchi, nonché sulla promozione della cultura rurale e dell'educazione alimentare.

Anche successive norme contenute nella legge n. 96 fanno ritenere che essa voglia occuparsi non già dell'agriturismo "tradizionale", che pure non è attività agraria in senso stretto, ma piuttosto del turismo in ambiente genericamente rurale, che incide su interessi e competenze anche diverse da quelle meramente "agrarie".

3. IL NUOVO ART. 2135 DEL CODICE CIVILE

L'art. 2135 c.c. costituisce la fase conclusiva del lungo periodo durante il quale, come detto, si sono inserite attività non chiaramente agricole secondo la magistratura nazionale, ovvero decisamente non agricole per le loro stesse caratteristiche, nella nozione di imprenditore agricolo, anche con formulazioni poco felici o confuse; con la nuova norma si è cercato, invero non in modo esaustivo, di comprendere nell'attività imprenditoriale agricola tutte le precedenti attività "agrarizzate" con la legislazione speciale.

Dal nostro punto di vista, tuttavia, si è compiuto un ulteriore passo in avanti, poiché nel terzo comma dell'art. 2135 c.c., fra le attività "comunque connesse" a quelle agricole si sono incluse quelle dirette alla fornitura "di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Non consideriamo in questa sede quanto previsto dai dd. lgs. n. 226 e 227 sull'imprenditore ittico – definizione modificata successivamente dal d. lgs. n. 154 del 2004, agli artt. 6 e 7 – e su quello forestale (art. 8) a proposito di alcune assimilazioni all'imprenditore agricolo, e ci limitiamo a prendere in esame la parte ora descritta del terzo comma dell'art. 2135 c.c., dal quale si possono evincere alcune considerazioni. La prima consiste nel fatto che nella norma si parla in forma generica di fornitura di beni e di servizi. Tutto ciò significa – rispetto alle formulazioni precedenti non tanto del solo codice civile quanto delle varie leggi speciali che lo integravano frammentariamente – un passo decisivo in direzione della multifunzionalità dell'azienda agricola, che diviene supporto a imprese non più tendenzialmente legate alla sola produzione di beni. Si tratta, per questo aspetto, di una vera e propria rivoluzione che immette decisamente l'imprenditore agricolo nel mercato, senza più limitarne l'attività al solo aspetto della commercializzazione di prodotti agricoli, ma aprendolo alla fornitura di qualsivoglia servizio, purché reso alle condizioni che si esamineranno subito.

Una seconda considerazione può essere fatta per evidenziare come qualche limitazione rispetto alle prestazioni di servizi il comma in questione la ponga: da un lato, infatti, esso rinvia alla legislazione sull'agriturismo, dall'altro riconosce ulteriori attività di fornitura di servizi, senza che per queste si debba vedere disapplicato lo statuto dell'imprenditore agricolo, alla condizione che esse siano svolte "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata". La formula non è priva di difetti, se non altro perché riprende, senza che il legislatore sembri rendersi conto della non efficacia del richiamo, il criterio della normalità che, nel caso, non serve molto a limitare i confini dell'agrario, posto che le attrezzature e le risorse normalmente utilizzate nell'azienda agricola altro non escludono che attrezzature e risorse che d'abitudine l'imprenditore non utilizza. Restano incluse, invece, tutte le attrezzature e le risorse adoperate per la conduzione dell'azienda agraria, che oggi può essere senza terra, e che non necessariamente debbono essere tali da non poter essere utilizzate per rendere servizi a terzi, anzi così proprio vuole la legge. Ma allora, non si potrà negare normalità al fatto che un agricoltore possieda un grande e potente mezzo per arare, anche se il suo è un fondo di modeste dimensioni, dato che, normalmente, egli lo ara con questa macchina, che comunque risulta esorbitante rispetto ai suoi bisogni e potrà, naturalmente – meglio si dovrebbe dire dovrà, se non altro per ammortizzare la spesa – essere utilizzata per rendere servizi di aratura a favore di terzi.

Né si potrà obiettare che nel comma si fa riferimento anche al criterio della prevalenza, poiché quest'ultimo altro non fa che limitare la prestazione di servizi all'imprenditore che nel farlo utilizzi prevalentemente le sue attrezzature e risorse normalmente utilizzate in azienda. Dunque, se le attrezzature e le risorse sono destinate "normalmente" – che non significa prevalentemente, ma per quanto occorrono – all'azienda agricola – con o senza terra – esse possono essere utilizzate per rendere servizi a terzi, e potranno esserlo anche a fianco di altre attrezzature e risorse non dell'azienda, purché le prime siano prevalenti su queste ultime.

Riprendendo integralmente la parte finale del comma 3 dell'art. 2135 c.c. possiamo ora meglio comprendere cosa da esso si può trarre: sono attività connesse anche quelle di produzione "di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge", sicché esse ricoprono un vastissimo campo di attività, che comprende, per restare nel tema odierno, senza ombra di dubbio,

anche il contoterzismo, alla condizione che chi voglia svolgere questa attività essendo riconosciuto come imprenditore agricolo conduca una anche modesta azienda agraria.

4. L'ART. 5 DEL D. LGS. N. 99 DEL 2004: UNA NORMA "MONCA"

Il d. lgs. n. 99 del 2004, che introduce, sulla base di vecchie e nuove deleghe – per altro imperfette sul piano costituzionale – modifiche alla riforma del 2001, contiene anche l'art. 5, rubricato "Attività agromeccanica", il quale recita: «1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta».

Occorre subito segnalare che una dottrina, per altro isolata, a quanto ne so, pare ritenere la definizione di cui all'art. 5 nulla più che una specificazione di una "fase" dell'attività agricola, e, dunque, un completamento, anche non necessario, dell'art. 2135 c.c. nuova versione. Tale dottrina, infatti, sostiene che dalla lettura della nuova versione codicistica dell'articolo che definisce l'imprenditore agricolo si possa dedurre che qualsiasi "fase" dell'attività di coltivazione o di allevamento costituisca di per sé attività agricola. Dunque, non solo l'allevamento di vitelli acquistati e ingrassati che dovrebbe, a mio avviso, essere effettuato comunque da un soggetto che abbia come scopo tale attività e non quella di commerciare solo il bestiame, ma anche l'aratura o la sarchiatura sarebbero "fasi" autonome dell'attività agricola, sicché chi le svolgesse sarebbe, comunque, in ogni caso, imprenditore agricolo. Non sembra, tuttavia, possibile aderire a una posizione così estremistica e anche, mi sia consentito dirlo, in certa misura "anti agricola" perché capace di universalizzare l'attività imprenditoriale in agricoltura e di farle perdere la sua specificità, che consiste, comunque, nella produzione di vegetali ed animali per un ciclo che può essere anche parziale, ma tale, comunque, da mettere a carico dell'allevatore il rischio biologico legato alla produzione, cosa che appare, a volte, estranea all'"agricoltore di fase" come descritto dalla tesi criticata, la quale prescinde da questo elemento che costituisce la peculiarità dell'attività agricola.

Pertanto – e lo si potrebbe fare anche se si accogliesse la tesi or ora criticata – si deve concludere affermando che l'art. 5 del d. lgs. n. 99 del 2004 definente l'attività agromeccanica è una norma senza contenuto effettivo; a che giova, infatti, stabilire cosa significhi svolgere attività agromeccanica se non si accompagna, mancando altrove un riferimento a essa, questa definizione con la specificazione delle conseguenze giuridiche che si possono avere esercitando la detta attività.

Probabilmente nella mente del legislatore delegato si era affacciata l'idea di includere le attività agromeccaniche fra le agricole, o più probabilmente fra le connesse alle attività principali agricole, ma poi è parso irragionevole giungere a tale risultato sicché ne è risultata una norma monca e inefficace.

Riprendendo, tuttavia, il discorso dall'inizio e ritornando, di conseguenza, all'art. 2135 c.c., sembra evidente che, indipendentemente da una ulteriore specificazione, l'attività di contoterzismo svolta da un soggetto che conduca anche un modesto fondo resterà agricola se egli la svolgerà utilizzando in prevalenza le attrezzature che adopera normalmente per la coltivazione del suo terreno. Questo risultato favorisce un fenomeno che si sta diffondendo, specie nell'Italia centrale, e cioè la rinascita dei contratti atipici – che sarebbero vietati dalla legge n. 203 del 1982 – e in particolare di una forma anomala di affitto di terreni agrari che lasciano al concedente in tutto o in parte il pagamento unico previsto dal reg. 1782/2003, la conduzione del fondo e il rischio d'impresa al “contoterzista”, che così realizza una forma nuova di riaccorpamento dei terreni, quanto meno sotto il profilo della loro conduzione, con la possibilità, da un lato che su di essi si svolga esclusivamente agricoltura di rapina, dall'altro, che si prepari così la ricomposizione fondiaria attraverso il progressivo acquisto di particelle di terreno destinato a essere abbandonato dall'attuale proprietario, e ciò sarà facilitato dall'allentamento della vera e sostanziale connessione richiesta per lo svolgimento di attività agrituristiche, queste ancora e sempre più interessanti come attività principale degli agricoltori di una parte sostanziale del nostro territorio, e avviate all'autonomia dall'azienda agricola dalla montante voga del “ruralismo”.

5. CONCLUSIONI

L'agricoltura svolta attraverso queste forme di concessione atipica presenta aspetti che possono essere anche preoccupanti; non v'è dubbio, infatti, che una conduzione di superfici estese destinate a cereali o, comunque, a quelle che ora si chiamano grandi colture, rappresenti una necessità ai fini della

riduzione dei costi e, di conseguenza, della competitività dei prodotti sul mercato; ma non si può trascurare di considerare che il fenomeno contoterzistico, sviluppato nella forma estrema descritta, non interessa tanto le grandi superfici della pianura padana quanto i piccoli appoderamenti dell'Italia centrale, naturalmente prossimi alla marginalità.

In questi casi si potrebbe trattare, spesso se non quasi sempre, di conduzione di rapina, non destinata alla ricomposizione fondiaria ma al finale abbandono di terreni esausti a seguito di una conduzione senza investimenti ma di mero sfruttamento. Al termine, dunque, si potrebbe rischiare di avere terreni tendenzialmente desertificati o, comunque, irrecuperabili a medio termine.

Lasciato questo argomento agli economisti, dal punto di vista giuridico occorre osservare che, ancora una volta, la consuetudine *contra legem* rischia di prevalere sulla volontà del legislatore; ma non bisogna allarmarsi più di tanto per questo, dato che le forze economiche finiscono spesso per travolgere legislazioni obsolete o, comunque, inadatte ai tempi. In effetti, se la politica ha scelto – e non voglio dire senza più di una ragione – di abbandonare il riconoscimento dei contratti associativi e ha tentato di tipizzare rigidamente il contratto d'affitto, oggi, a decine d'anni di distanza, sembra dovrebbe reintrodurre una libertà che vada oltre l'art. 45 della l. n. 203 del 1982, tale da consentire anche nuove figure di contratti associativi non più fra contadino e padrone, come allora si diceva, ma fra due soggetti, uno dei quali che vuole dedicarsi ad attività non agricole, l'altro, invece, che vuole mettere a frutto i suoi investimenti di capitale in macchine: in sostanza di permettere a due “capitalisti” di utilizzare le loro proprietà in modo più adatto alle loro esigenze, che non sembrano essere contrarie all'interesse collettivo, non essendo nessuno dei due “parte debole” del contratto. Anzi, se una parte debole si volesse individuare in questi rapporti, essa sarebbe rinvenibile fra i proprietari piuttosto che fra i contoterzisti.

Per concludere, l'art. 5 del d. lgs. n. 99 del 2004, definito in questo breve *excursus* una norma “monca”, probabilmente tanto monca non è, dato che grazie a essa l'attività di contoterzismo ha fatto un grande passo in direzione del suo riconoscimento come attività agricola, lettura questa giustificata dalla grande espansione che l'art. 2135 c.c. ha consentito alle attività dell'imprenditore agricolo, in questo accompagnata dal ruralismo assunto progressivamente dal diritto comunitario, che sembra anch'esso dimenticare che la funzione storica e ineliminabile dell'agricoltura si rinviene nell'allevamento di piante e animali, a fronte della quale l'uomo ha saputo inventare prodotti sostitutivi per quanto riguarda le fibre, ma non di certo per quanto attiene

agli alimenti, sostanze delle quali è probabile che si abbia un progressivo aumento di richiesta tale da sconsigliare gli atteggiamenti assunti al proposito dalla CE, che pare voglia rinunciare a essere una grande potenza alimentare proprio quando si affacciano problemi di sopravvivenza in parti intere del mondo proprio per carenza di cibo.

ABSTRACT

It is becoming very common that farmers use owners of agricultural machinaries to raise their fields. This has determined on one side the legal recognition that a farmer is allowed (remaining the same so without any change) to use his equipment also on parts of land that are lead by others and, on the other side, the request from the industrial operators of the sector to be recognized farmers even if they do not farm fields directly. These requests have found an incomplete answer on "art. 5 del d.leg. n. 99 del 2004", that defines the activity but it does not compare it to the agricultural one.